



COMUNE DI MAIORI

PROVINCIA DI SALERNO

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 13 del 08/06/2012

Oggetto: ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO I.M.U.

L'anno **duemiladodici** , addì **otto** , del mese di **giugno** , alle ore **15,42** , nella sala delle adunanze consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** e in seduta **pubblica** di **seconda** convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
Della Pietra Antonio	Si	Mammato Lucia	Si
Alfieri Andrea	No	Mammato Roberto	Si
Amato Francesco	Si	Marciano Davide	No
Bella Donato	Si	Marciano Maurizio	Si
Capone Antonio	No	Piscopo Mario	Si
Cipresso Raffaele	Si	Romano Gianpiero	No
Confalone Giuseppe	Si	Scannapieco Pasquale	Si
Di Bianco Alfonso	Si		
Di Lauro Maria Claudia	Si		

All'appello risultano presenti n. **12** consiglieri e assenti n. **4** consiglieri.

Assume la presidenza il sig. Sindaco Dr. Della Pietra Antonio .

Assiste il Segretario Generale Dr. Carbutti Francesco con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono presenti gli Assessori esterni: Antonio Romano, Luigi Pirolo .

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Visto il **PARERE POSITIVO** sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
dr.ssa Giovannella Melucci

Visto il **PARERE POSITIVO** sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dr.ssa Sonia Santoriello

Alle ore 15.46 entra in aula l'Assessore Andrea DEL PIZZO. Su richiesta del Gruppo di Opposizione, la seduta è sospesa alle ore 16.00. Alle ore 16.20 riprendono i lavori del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA, all'unanimità il Consiglio decide per l'accorpamento, per quanto attiene alla discussione, dei vari punti posti all'odg e propedeutici rispetto all'approvazione del bilancio, ferma restando la votazione in fase separata dei medesimi.

UDITI i seguenti interventi:

- del **Relatore, l'Assessore delegato al Bilancio, Rag. Luigi PIROLLO**, che illustra l'oggetto della discussione inerente ai punti di seguito meglio dettagliati e posti in votazione, evidenziando il prezzo pagato dagli Enti Locali in un contesto di crisi economica e sociale senza precedenti; segnala come l'Amministrazione Comunale abbia improntato la propria azione alla salvaguardia dei servizi resi alla Cittadinanza/Utenza; evidenzia i limiti, ancora più stringenti rispetto al passato, imposti dal vigente Patto di Stabilità, e l'utilizzo da parte dello Stato centrale delle risorse economiche locali, che trova la propria massima espressione nel prelievo del 50% a titolo di IMU sui cespiti immobiliari non rientranti nella tipologia di "prima abitazione"; preannuncia che l'Amministrazione Comunale vigilerà sulla riscossione delle entrate, in modo da poter valutare qualsiasi possibilità di riduzione delle aliquote; evidenzia l'ulteriore riduzione delle spese di Personale prevista per il 2012 rispetto al 2011;
- del **Consigliere Dott. AMATO Francesco**, il quale procede all'illustrazione delle proposte di emendamento acquisite al protocollo dell'Ente con nr. 6974 del 05.06.2012; in riferimento alla prima (con la quale propone l'esenzione dei nuclei familiari con reddito annuo inferiore ad euro 10.000,00 dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF) chiarisce l'intento di agevolare fasce deboli della popolazione, quali i pensionati, già colpite duramente dalla recessione economica in corso; in riferimento alla seconda proposta di emendamento (con la quale propone: 300,00 euro di detrazione sull'I.M.U dovuta per l'abitazione principale; definizione nella misura del 0,3 per cento dell'aliquota applicata su abitazione principale e relative pertinenze; definizione nella misura del 0,106 per cento dell'aliquota applicata sulle aree fabbricabili; definizione nella misura del 0,46 per cento dell'aliquota applicata sugli immobili locati a persone residenti e dimoranti nell'immobile; definizione nella misura del 0,3 per cento dell'aliquota applicata su immobili non locati in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in modo permanente), evidenzia il carattere iniquo dell'IMU, che va a colpire il contribuente che ha materializzato in un cespite immobiliare il frutto dei sacrifici di una vita; evidenzia come suddetta proposta emendativa risulti coerente anche con quello che è lo spirito del federalismo fiscale, che mira proprio a consentire ai Comuni di diversificare ed adattare alle peculiari realtà locali moduli normativi provenienti dal potere centrale; pone all'attenzione dell'Amministrazione Comunale l'opportunità di estendere le agevolazioni previste per i figli a carico anche oltre i 26 anni, quando si tratti di persone diversamente abili;
- del **Consigliere CONFALONE Giuseppe**, il quale preannuncia, a nome del Gruppo di Opposizione, il proposito di non partecipare alla successiva discussione, dando lettura di un documento nel quale evidenzia i rilievi di carattere tecnico e politico che risulterebbero ostativi rispetto all'approvazione del bilancio di previsione; rileva, tra l'altro, che il Programma Triennale delle OO.PP. non trova rispondenza nei dati contenuti in quello Annuale, nel bilancio di previsione, nella Relazione Previsionale e Programmatica, né copertura; evidenzia l'utilizzo improprio nella documentazione inerente al bilancio di addizionale delle voci "energia elettrica" (abolita) ed I.C.I. (non più vigente); stigmatizza le scelte operate dall'Amministrazione Comunale in materia di liquidazione della PORTO DI MAIORI S.p.a., che presenta una esposizione debitoria di circa 400.000,00 euro, e che si è preferito abbandonare al rischio di un probabile fallimento, anziché salvaguardare, con un'operazione che sia finalizzata alla sua rivitalizzazione (società mista pubblico-privata);

- del **Consigliere DI LAURO MariaClaudia**, la quale replica chiarendo le motivazioni di carattere tecnico-giuridico, già esaustivamente puntualizzate in atti risultanti *per tabulas*, che hanno costretto il Comune ad optare per la liquidazione della società;
- dell'**Assessore delegato al Bilancio, Rag. Luigi PIROLLO**, il quale spiega come quella della liquidazione della società costituisca l'unica scelta possibile, al fine di scongiurare ulteriori danni e di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative vigenti;
- del **Sindaco, Dott. Antonio DELLA PIETRA**, che richiama il Gruppo di Opposizione ad un atteggiamento di responsabilità, più che mai doveroso in questo momento di grave crisi; osserva che sarà poi la storia a giudicare;
- del **Rag. Michelangiolo MANSI**, componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco, il quale evidenzia come, nonostante il limite di indebitamento sia attualmente fissato dalle norme all'8%, il Comune si attesti attualmente sul 5,8%, e spiega come le apparenti incoerenze rilevate in seno al Piano triennale siano in realtà il frutto di valutazioni miranti ad assicurare la disponibilità di risorse qualora dovessero concretizzarsi le condizioni necessarie ai fini del loro concreto utilizzo; sottolinea la difficoltà, allo stato, di ipotizzare riduzioni in materia di aliquote I.M.U., in assenza di una prima verifica attendibile circa gli incassi effettivi; per quanto attiene all'emendamento proposto in materia di IRPEF, eccepisce la necessità di verificarne previamente l'impatto sul bilancio;

Esaurita la discussione, si procede alla votazione dei punti che seguono, quali posti all'ordine del giorno.

PREMESSO che:

- in ossequio all'art. 1, comma 2°, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare N. 40 del 23.12.1999, *"Il Comune di Maiori rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale e sportivo...omissis..."*;
- in virtù dell'art. 1, comma 4°, del citato Statuto Comunale, *"Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni originarie proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione ...omissis..."*;

VISTI:

- la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante ((Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)) e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;
- il D.Lgs. 231201 1 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
- in particolare, gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che:

- In base al decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/11, l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), già disciplinata nel d.lgs. 23/2011, che ne decretava l'introduzione nel 2014, viene anticipata in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 e a regime dal 2015;
- il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, termine di approvazione che è stato differito al 30 Giugno 2012, giusta decreto legge recante proroga di

termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 59 del D.Lgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

PRESO ATTO che:

- il D.Lgs 201/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
- l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal 1 gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

ESAMINATO l'accluso schema di *REGOLAMENTO* (Allegato "A"), e ritenuto che sia meritevole di approvazione, in quanto idoneo sotto il profilo tecnico e giuridico ad assolvere alle finalità che gli sono proprie;

VISTI:

- ✓ il d.lgs. nr. 267/2000;
- ✓ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area 3 FISCALITÀ LOCALE e dal Responsabile dell'Area 2 FINANZIARIA;

con voti fav. 8 (Antonio DELLA PIETRA, Donato BELLA, Mariaclaudia DI LAURO, Roberto MAMMATO, Alfonso DI BIANCO, Pasquale SCANNAPIECO, Maurizio MARCIANO, Mario PISCOPO), contrari 4 (Francesco AMATO, Raffaele CIPRESSO, Giuseppe CONFALONE, Lucia MAMMATO), espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l'accluso schema di *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria*;
3. di conferire mandato all'Assessorato ed agli Uffici di dare corso a tutti gli atti e/o attività amministrative consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dr. Della Pietra Antonio

Il Segretario Generale
Dr. Carbutti Francesco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Carbutti Francesco

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Carbutti Francesco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)

Il Segretario Generale
Dr. Carbutti Francesco

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

COMUNE DI MAIORI
(Provincia di Salerno)

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico- artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Unità immobiliari posseduti da anziani e agevolazioni ex casa coniugale</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 9</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Maiori (prov. di Salerno) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Maiori (prov. di SA).

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1:
 - a) **per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - b) **per area fabbricabile** si intende, a norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
 - c) **per terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 - d) **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

ART. 3 – BASE IMPONIBILE.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, iuteramente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
4. **Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

5. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
6. **Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI /INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, in particolare sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. C) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
- Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il Comune, in quest'ultimo caso, si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

ART 6. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E AGEVOLAZIONE EX CASA CONIUGALE.

Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- L'unità immobiliare assegnata all'ex coniuge. In tal caso l'imposta sarà versata dal coniuge assegnatario anche se non proprietario dell'ex casa coniugale.

ART. 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 2011 modificato dal D.L.n.16/2012 si considerano esenti gli immobili di proprietà comunale situati sul territorio anche se non destinati ad attività istituzionali.
5. Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del Decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito in legge 133/94, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

ART. 9 - VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento;
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 01 ottobre 2012.

ART. 12 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. *Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.*

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine previsto dell'avviso di accertamento in rettifica o totale, possono essere riscosse coattivamente:
 - a) Sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
 - b) Mediante affidamento a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successivamente modificato dal D.L. 16/2012, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2011;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 59 del D.Lgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

PRESO ATTO che:

- il D.Lgs 201/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
- l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal 1 gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

ESAMINATO l'accluso schema di *REGOLAMENTO* (Allegato "A"), e ritenuto che sia meritevole di approvazione, in quanto idoneo sotto il profilo tecnico e giuridico ad assolvere alle finalità che gli sono proprie;

VISTI:

- ✓ il d.lgs. nr. 267/2000;
- ✓ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area 3 FISCALITÀ LOCALE e dal Responsabile dell'Area 2 FINANZIARIA;

con voti fav. 8 (Antonio DELLA PIETRA, Donato BELLA, Mariaclaudia DI LAURO, Roberto MAMMATO, Alfonso DI BIANCO, Pasquale SCANNAPIECO, Maurizio MARCIANO, Mario PISCOPO), contrari 4 (Francesco AMATO, Raffaele CIPRESSO, Giuseppe CONFALONE, Lucia MAMMATO), espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l'accluso schema di *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria*;
3. di conferire mandato all'Assessorato ed agli Uffici di dare corso a tutti gli atti e/o attività amministrative consequenziali al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dr. Della Pietra Antonio

Il Segretario Generale
f.to Dr. Carbutti Francesco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 686 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, li 29 GIU. 2012

Il Segretario Generale
f.to Dr. Carbutti Francesco

ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, li _____

Il Segretario Generale
f.to Dr. Carbutti Francesco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)

Il Segretario Generale
f.to Dr. Carbutti Francesco

E' copia conforme all'originale

29 GIU. 2012

Il Segretario Generale
Dr. Carbutti Francesco